

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 223/CGF – RIUNIONE DEL 16 APRILE 2010

1° COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCA FACCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010, INFLITTAGLI SEGUITO GARA REAL SAN MASSIMO 2000/A.C. MOZZECANE DEL 16.1.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 51 del 24.2.2010)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso:

- il calciatore Luca Faccioli, tesserato per la società Real S. Massimo 2000, ha impugnato per revocazione, ex art. 39 C.G.S., la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto in data 24.2.2010, che ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo (delegazione provinciale di Verona – Com. Uff. n. 31 del 20.1.2010) che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 31.12.2010 per i fatti accaduti durante la gara Real S. Massimo 2000/Mozzecane del 16.1.2010.

Il reclamante si duole che la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'impugnata delibera, abbia errato nella sua valutazione, commettendo un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, in quanto ha affermato la ricorrenza di un fatto – ovvero lo sputo del Faccioli all'indirizzo dell'arbitro – in realtà inesistente, essendo invece pacifica la ricorrenza di un altro fatto – cioè lo sputo da parte sempre del Faccioli all'indirizzo di un avversario.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la Commissione Disciplinare Territoriale è incorsa in un ulteriore errore di fatto quando non ha ritenuto opportuno sentire dei testimoni (calciatori della squadra del Real Massimo 2000, presenti al momento dell'espulsione del Faccioli), indicati dalla difesa, le cui dichiarazioni avrebbero, sicuramente, portato detta Commissione a ben altre conclusioni, integrando validi e circostanziati elementi per una revisione del provvedimento del Giudice di prima istanza.

Pertanto il Faccioli ha prodotto le dichiarazioni dei calciatori Lavarini, Damoli e Sanna, suoi compagni di squadra, i quali hanno sostenuto che non era stato lui l'autore dello sputo all'indirizzo del Direttore di Gara.

Tanto premesso la C.G.F. osserva che il ricorso è inammissibile.

Il “*quid novi*” che dovrebbe portare secondo l'istante alla revoca della decisione impugnata è, infatti, costituito da documenti che, non offrendo la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la loro utilizzabilità, dall'art. 35 1.1. C.G.S., non possono trovare ingresso nel presente

procedimento, tenuto conto che il contenuto del referto (dove il Faccioli è inequivocabilmente indicato come l'autore dello sputo) è stato per di più confermato dall'arbitro innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Veneta.

In relazione, infine, a quanto dedotto circa la credibilità di soggetti tesserati derivante in maniera automatica, a detta del ricorrente, dall'art. 1 C.G.S. così da creare una divergenza insanabile con quanto refertato dall'Arbitro, è bene rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva riserva espressamente ed esclusivamente ai rapporti degli Ufficiali di Gara specifica rilevanza probatoria privilegiata, attesa la imparzialità connaturata alla funzione espletata dagli stessi, rispetto alle dichiarazioni di chi, per quanto soggetto ai doveri sacralizzati nell'art. 1 C.G.S., tale imparzialità non condivide.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Luca Faccioli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. IACONO FULLONE GIOVANNI;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. TERRANOVA NICOLÒ, INFLITTE SEGUITO GARA MAZARA/MODICA CALCIO DEL 27.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)

Con ricorso del 6.4.2010 la società G.S. Mazara 1946 ha presentato reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, come da Com. Uff. n. 147 del 31 marzo 2010, per l'ammenda di €2.000,00, la diffida e le squalifiche a carico degli allenatori signor Iacono (5 gare effettive) e signor Terranova (3 gare effettive), inflitte a seguito dell'incontro Mazara/Modica.

In particolare:

- la società è stata multata e diffidata per avere i propri sostenitori, dal 17° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi alcuni dei quali lo attingevano in numerose parti del corpo; per avere a fine gara minacciato e insultato rapidamente gli assistenti arbitrali; e per avere i propri sostenitori tentato più volte di divellere il cancello della tribuna;

- il signor Iacono è stato squalificato per avere, a gioco in svolgimento e prima di uscire dal recinto di gara, rivolto espressioni ingiuriose e estremamente minacciose agli Ufficiali di gara;

- il signor Terranova è stato squalificato per aver proferito reiteratamente all'indirizzo dell'arbitro e degli assistenti espressioni gravemente offensive.

A sostegno della propria differente ricostruzione dei fatti, la ricorrente evidenzia che le forze dell'ordine erano regolarmente presenti all'incontro, che i fatti contestati sono riducibili a un "normale diverbio post-partita" e che lo stadio di Mazara risulta sempre essere stato uno dei più sicuri del campionato, allegando anche a sostegno una dichiarazione del Commissario di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo (dalla quale, peraltro, si evince, sostanzialmente, soltanto la regolare presenza delle forze di polizia allo stadio).

Si tratta di considerazioni generiche e di parte, dalle quali non è possibile desumere alcun elemento inconfutabile teso a modificare la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e nella decisione del giudice sportivo.

In assenza di ogni altro elemento, questa Corte non può non considerare il fatto storico così come rappresentato dal referto arbitrale (dotato - come ben noto - di particolare forza probatoria), e fatto correttamente proprio dal Giudice Sportivo, a fronte della particolare gravità dei fatti verificatisi.

Alla luce di detta assorbente considerazione, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO composto dai signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

3) RICORSO A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA GARA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €2.000,00;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 16.5.2010 AL SIG. TADDEO MASSIMO;**
 - **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. LEPORE GIUSEPPE;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAURO CIRO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA FORZA E CORAGGIO/NEAPOLIS MUGNANO DEL 27.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)

La A.S.D. Forza e Coraggio ha proposto reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con riferimento alla gara contro la Neapolis del 27.3.2010 e consistenti:

- nella squalifica del campo per una gara effettiva con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse con ammenda di € 2.000,00 “per avere i propri sostenitori durante lo svolgimento della gara fatto oggetto sputi che attingevano l'Ufficiale di gara alla schiena ed alla testa, per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società ospitante, rivolto, al termine della gara, espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo di un Assistente Arbitrale”, ed inoltre per essere entrati al termine della gara quattro sostenitori della squadra ospitante, spalancando la rete di recinzione, sul terreno di gioco ingiuriando e provocando i calciatori della squadra avversaria nonché per avere sostenitori locali al termine della gara mandato in frantumi le finestre dello spogliatoio della squadra avversaria lanciando al suo interno due pezzi di profilato di alluminio e colpendo un calciatore della squadra;

- nella inibizione al signor Taddeo Massimo a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. fino al 16.5.2010 “per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un calciatore avversario...” nonché per avere rivolto “...espressioni ingiuriose al Direttore di gara reiterandole anche dopo essere uscito dal terreno di gioco”, per essersi frapposto tra l'Arbitro e l'ingresso dello spogliatoio alla fine del primo tempo continuando ad ingiuriarlo, per avere rivolto al termine della gara “...nuove reiterate espressioni dal contenuto gravemente offensivo”;

- nella squalifica per quattro gare effettive al signor Lepore Giuseppe “per avere, in occasione di un provvedimento disciplinare riguardante un calciatore della propria squadra, protestato dapprima nei confronti di un Assistente Arbitrale e successivamente nei confronti dell'Arbitro all'indirizzo del quale, una volta notificatogli il provvedimento di allontanamento, rivolgeva espressioni offensive che reiterava anche al termine della gara”;

- nella squalifica per tre gare effettive al signor Mauro Ciro in quanto “allontanato nel corso del secondo tempo per plateali proteste nei confronti dell'Arbitro alla notifica del provvedimento reiterava tale comportamento” ed inoltre profferito al termine della gara “espressioni irriguardose ed irritanti” nei confronti dello stesso.

A sostegno del suo reclamo diretto ad ottenere l'annullamento della squalifica del campo o una congrua riduzione del provvedimento e della sanzione pecuniaria nonché una congrua riduzione

degli altri provvedimenti sanzionatori, la ricorrente ha affermato che le sanzioni risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi e alla reale entità delle infrazioni contestate e che sono il frutto di asserite incongruenze e contraddizioni contenute nei rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai soggetti sanzionati e alla società per i suoi sostenitori è stato puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro designato (nessun rilievo ha l'inversione temporale delle espulsioni avvenute) e degli assistenti ed è tale da non giustificare alcuna modifica o riduzione delle sanzioni comminate. Per completezza va evidenziato che il DVD della gara allegato nella fattispecie non può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 35 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Forza e Coraggio di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete